

**Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia.**

**Art. 11**

*(Verifiche amministrative e contabili e forme di controllo)(1)*

**1.** Le aziende, nell'ambito della propria autonomia statutaria, si dotano di strumenti di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

**2.** I controlli sulla qualità delle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie sono disciplinati nell'ambito della normativa sulla programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari, in forme concordate con le associazioni rappresentative delle aziende, miranti a non aggravare i relativi procedimenti amministrativi.

**3.** La Regione ove accerti nell'esercizio dell'attività di vigilanza gravi e reiterate violazioni dell'ordinamento giuridico, gravi irregolarità nella gestione amministrativa, patrimoniale, economica, contabile e finanziaria, nonché l'irregolare costituzione ovvero l'impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione delle aziende, nomina un Commissario che curi la provvisoria amministrazione per un periodo da due a trentasei mesi eventualmente prorogabile.

(2)(7)

**3 bis.** Il commissariamento di cui al comma 3 è disposto anche in caso di inerzia dell'organo di revisione.

(3)

**3 ter.** Il regolamento di contabilità previsto dall'articolo 9, comma 1 bis, individua gli indicatori patrimoniali, economici, contabili e finanziari da cui sia evincibile la situazione di grave irregolarità valevoli anche nelle more del passaggio alla

contabilità economico patrimoniale e indipendentemente dal modello di contabilità attualmente adottato.

(4)(6)

**3 quater.** Il commissariamento viene disposto con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente.

(5)

Note:

**1** Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 21, comma 1, L. R. 31/2018

**2** Comma 3 sostituito da art. 167, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021

**3** Comma 3 bis aggiunto da art. 167, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021

**4** Comma 3 ter aggiunto da art. 167, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021

**5** Comma 3 quater aggiunto da art. 167, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021

**6** Parole sostituite al comma 3 ter da art. 8, comma 9, L. R. 16/2021

**7** Parole sostituite al comma 3 da art. 8, comma 7, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.